



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Palmi

INCONTRI DI STUDIO

«La prededucibilità e i privilegi dei crediti nelle procedure concorsuali»

Dott. Marcello Pollio

Pollio & Associati Genova Milano Torino



**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Palmi**

**Gioia Tauro
18 – 19 settembre 2015**


Via Mascagni P. snc - 89013

AGENDA

- **Inquadramento**
- **I crediti prededucibili**
- **Il finanziamento alle imprese in crisi**
- **I crediti privilegiati**
- **Il trattamento dei creditori privilegiati**
- **La perizia ex art. 160, co. 2**

Inquadramento

ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME



ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME

Art. 111



I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili;***
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;***
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.***

II. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME (ART. 111 L.F.)



**Il riparto delle somme ricavate dalla liquidazione
deve seguire l'ordine stabilito dall'art. 111 L.F.**

- 1. Crediti **Preeducibili****
- 2. Crediti **Privilegiati****
- 3. Crediti **Chirografari****
- (4). Crediti Postergati**

I crediti prededucibili

CREDITI PREDEDUCIBILI

(Art. 111, co. 2, L.F.)



Crediti così **QUALIFICATI** dalla **LEGGE** nonché crediti **SORTI** in **OCCASIONE** o in **FUNZIONE** di procedure concorsuali

OCCASIONALITÀ

prededucibilità dei crediti sorti in occasione di procedure concorsuali – necessaria autorizzazione o legalità atto - (consecutio procedure) anche nel fallimento

FUNZIONALITÀ

la spesa deve rendere agevole la procedura concorsuale e essere funzionale all'accesso (secondo alcuni deve essere sostenuta in vantaggio/utilità della massa dei creditori)





CREDITI PREDEDUCIBILI

Crediti qualificati da specifica disposizione di legge



- i compensi spettanti agli **organi** ed agli ausiliari **della procedura**
- **spese vive** sostenute
- **spese di acquisizione, gestione, conservazione custodia dei beni**
- **spese di lite**
- (gli alimenti del fallito)
- **debiti nascenti da atti transattivi**
- (svolgimento dell'esercizio provvisorio)
- **crediti sorti in relazione a atti legalmente compiuti nel CP o autorizzati ex art. 161, co. 7**

I CREDITI PREDEDUCIBILI DISCIPLINA NEL FALLIMENTO (art. 111 BIS)

-  **Devono essere «accertati» (salvo i crediti non contestati e i compensi di soggetti nominati dal G.D. su richiesta del curatore nell'interesse del fallimento)**
-  **Quelli sorti nel corso del fallimento (esigibili e non contestabili) possono essere soddisfatti al di fuori del progetto di riparto (autorizzazione del C.C. o del G.D.)**
-  **Nella ripartizione in favore dei crediti prededucibili occorre tener conto delle legittime cause di prelazione**
-  **Se l'attivo è insufficiente devono essere «pagati» secondo i criteri della gradazione e della proporzionalità**

CREDITI PREDEDUCIBILI NEL «CP»

(Art. 161, co. 7, L.F.)



I CREDITI di terzi eventualmente SORTI per effetto degli ATTI LEGALMENTE compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111



***Riconoscimento prededucibilità ai crediti sorti
SUCCESSIVAMENTE al deposito del ricorso di
concordato preventivo***



***La prededucibilità è riconosciuta se l'atto è stato
LEGALMENTE COMPIUTO***

GLI ATTI COMPIUTI DAL DEBITORE

post deposito 161, co. 6

Atti compiuti dal debitore a seguito del deposito del CP

ATTI ORDINARI

Il debitore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione
fissazione nel decreto di concessione termini/ammissione di soglia di «rilevanza»(*)

ATTI STRAORDINARI

Il compimento di atti di straordinaria amministrazione può avvenire solo previa autorizzazione del tribunale

(*) Con il decreto previsto dall'art. 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma (art. 167, co. 3, L.F.)




CRITICITA' QUALIFICAZIONE DI UN ATTO ORDINARIO / STRAORDINARIO (Artt. 35, 167 L.F.)

GLI ATTI COMPIUTI DAL DEBITORE

MATURAZIONE PREDEDUZIONE

OMOLOGAZIONE ENTRO 9 MESI (*) DALLA
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
(art. 181 L.F.)



(*) **Novità L. 132/2015**

Il finanziamento alle imprese in crisi

IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE IN CRISI

Artt. 182 quater e 182 quinquies

- ➔ *Regolata la prededuzione - a certe condizioni - dei crediti derivanti dall'erogazione di finanziamenti*

Artt. 67, co. 3, lett. d) – e)

- ➔ *Esenzione da revocatoria per le garanzie ricevute a fronte dell'erogazione di nuove risorse finanziarie e dei pagamenti ottenuti per il relativo rimborso*

Artt. 217 bis

- ➔ *Esenzione da responsabilità civile per concessione abusiva del credito; e, a maggior ragione, da responsabilità penale per (concorso in) reati fallimentari.*


I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (1)

Art. 182 quater, co. 1



NUOVA FINANZA

I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] IN ESECUZIONE di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.




«nuova finanza» erogata all'impresa in crisi in esecuzione del piano di risanamento



Il Piano dovrà comunque prevedere l'erogazione e il rimborso della nuova finanza

I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (2)

Art. 182 quater, co. 2



FINANZA PONTE

*II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati **IN FUNZIONE** della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di **concordato preventivo** o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, **qualora i finanziamenti siano previsti dal piano** di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e **purché la prededuzione sia ESPRESSAMENTE disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.***



Finanziamenti erogati all'impresa in «crisi» *anteriormente* e *in funzione* all'accesso allo strumento prescelto per il risanamento



Il Piano deve prevedere l'erogazione della finanza



La prededuzione deve essere *espressamente disposta dal tribunale*


I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (3)

Art. 182 quater, co. 2




FINANZA PONTE

Necessità di ottenere tempestivamente le risorse (strettamente) necessarie alla predisposizione del piano





riguarda solo i finanziamenti che hanno lo scopo di consentire al debitore di mantenere la solvibilità fino al momento della presentazione della domanda CP o del ADR



esclusa se non prevista nel decreto di ammissione CP / omologa ADR

I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (4)



La prededucibilità è riconosciuta anche ai finanziamenti effettuati dai **soci** fino alla concorrenza del **80%** del loro ammontare



Deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (**postergazione**)

La deroga alla postergazione si applica anche quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo

I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (5)


Art. 182 quinquies, co. 1 e 2



FINANZIAMENTI STRUMENTALI ALL'ESECUZIONE DEL PIANO

*I. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una **domanda di ammissione al concordato preventivo** o una domanda di omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può **CHIEDERE AL TRIBUNALE di essere autorizzato**, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a **contrarre finanziamenti, PREDEDUCIBILI** ai sensi dell'articolo 111, **se un PROFESSIONISTA** designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, **ATTESTA** che tali finanziamenti **SONO FUNZIONALI ALLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI**.*

II. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.



Funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori

I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (6)

Art. 182 quinquies, co. 3 (*)



FINANZIAMENTI STRUMENTALI ALL'ESECUZIONE DEL PIANO

III. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in VIA D'URGENZA a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, FUNZIONALI A URGENTI NECESSITÀ relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la DESTINAZIONE dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un PREGIUDIZIO IMMINENTE ed IRREPARABILE all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

(*) Novità D.L. 83/2015 - Applicabile anche ai procedimenti introdotti anteriormente al 27

giugno 2015

I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (7)



Art. 182 quinquies, co. 3

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

Momento della richiesta

- Fase interinale CP «in bianco» (art. 161, co. 6)
- ADR o «pre» ADR

Non è previsto che l'autorizzazione possa chiedersi e concedersi in pendenza di una domanda di concordato preventivo definitiva

Richiesta di autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili

FUNZIONALI a URGENTI necessità dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine concesso dal tribunale ex art. 161, co. 6 (o 182 bis, co. 4 o 182 bis, co. 7)

Contenuto del ricorso

- Destinazione dei finanziamenti
- Impossibilità per il debitore di reperire altrimenti le risorse finanziarie
- Indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che subirebbe l'azienda in mancanza dell'apporto finanziario

I FINANZIAMENTI NEL «CP» E «ADR» (8)

Esame del tribunale:

- *Assume sommarie informazioni su piano e proposta*
- *Sente il C.G.*
- *(eventualmente) sente i principali creditori*

La decisione del tribunale viene presa in camera di consiglio entro 10 giorni dal deposito dell'istanza.

Oggetto della richiesta:

Il debitore può richiedere anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al deposito della domanda



*A differenza dei finanziamenti di cui al co. 1 dell'art. 182 quinquies **NON è richiesta** l'attestazione di un professionista indipendente*



*Prevista la possibilità – in aggiunta al pegno e ipoteca – di cedere crediti a garanzia dei nuovi finanziamenti
(possibile violazione della par condicio?)*

I FINANZIAMENTI NEL «CP» (1)




Art. 182 quinquies, co. 3

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI «URGENTI» PREDEDUCIBILI NEL CP «IN BIANCO»

FASE INTERINALE


MAX. 180 GG (120 + 60 GG)



Il Tribunale ha 10 gg per assumere sommarie informazioni sul piano e proposta ed eventualmente sentire i principali creditori
Rilevante sarà il parere espresso dal C.G.


I FINANZIAMENTI NEL «CP» (2)

Artt. 182 quater e 182 quinquies




CRITICITÀ FINANZA «PARA CONCURSUALE»

1. Concessione abusiva di credito: responsabilità banca che eroga nella consapevolezza o colpevole ignoranza del dissesto



Minimizzata se in esecuzione di un piano attestato (PR- ADR - CP)


2. Art. 217bis L.F.: esenzione da bancarotta preferenziale (216, c.3) e semplice (216)



Il rischio di coinvolgimento della banca (o terzo finanziatore) per concorso è sostanzialmente azzerato

RAPPORTI PENDENTI

Modifica D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015)



- ➔ ***Lo scioglimento e la sospensione hanno effetto dalla comunicazione (da parte del debitore in CP) del provvedimento autorizzativo all'altro contraente***

- ➔ ***Il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.***

Precisata la prededuzione per i crediti sorti post pubblicazione domanda CP al R.I.

I crediti privilegiati

I CREDITI PRIVILEGIATI



**PRIVILEGIO
MOBILIARE**

***Il privilegio ha ad oggetto
beni mobili***

***Il privilegio mobiliare può
essere azionato solo sui beni
mobili***



**PRIVILEGIO
IMMOBILIARE**

***Il privilegio ha ad oggetto
beni immobili***

***Il privilegio immobiliare può
essere azionato solo sui beni
immobili***

I CREDITI PRIVILEGIATI



**PRIVILEGIO
GENERALE**

*si estende su tutti i beni
mobili del debitore*



**PRIVILEGIO
SPECIALE**

*si estende solo su
particolari beni mobili o
immobili*

PREFERENZA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DI ALTRI CREDITI (Art. 2777 c.c.)



[I]. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario .


[II]. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751bis nell'ordine seguente:

- a) i crediti di cui all'articolo 2751bis, numero 1;***
- b) i crediti di cui all'articolo 2751bis, numeri 2 e 3;***
- c) i crediti di cui all'articolo 2751bis, numeri 4 e 5.***

[III]. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751bis

GRADO DEI PRIVILEGI

Art. 2777



1) Crediti dei lavoratori subordinati (retribuzione, indennità ...)

2) Crediti dei professionisti e prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione

3) Crediti di agenti (provvigioni) per l'ultimo anno di prestazione e indennità per cessazione di lavoro

4) Crediti del coltivatore diretto

5) Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro

ORDINE DEGLI ALTRI PRIVILEGI SUI MOBILI (Art. 2778 c.c.)



[1]. Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

- 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;**
- 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;**
- 3)**
- 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;**
- 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757;**
- 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;**
- 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;**
- 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;**
- 9)**
- 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;**
- 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;**
- 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;**
- 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;**
- 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;**
- 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;**
- 16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;**
- 17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;**
- 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;**
- 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;**
- 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.**

TRATTAMENTO CREDITORI PRIVILEGIATI GENERALI «CP»



1.1) soddisfo CREDITORI PRIVILEGIATI AB ORIGINE	crediti da soddisfare	crediti soddisfatti	% soddisfazione	crediti da soddisfare	RESIDUO ATTIVO SOGALE PROGRESSIVO
Dipendenti, Tfr e Assimilati- Priv. ex art. 2751 bis, n. 1), c.c.	€ 36.512,76	€ 36.512,76	100,00%	€ 0,00	€ 3.240.977,82
Professionisti -Priv. Ex art. 2751 bis n. 2), c.c.	€ 30.202,30	€ 30.202,30	100,00%	€ 0,00	€ 3.210.775,52
Agenti -Priv. Ex art. 2751 bis n. 3), c.c.	€ 180.379,47	€ 180.379,47	100,00%	€ 0,00	€ 3.030.396,05
Fornitori privilegiati e/o artigiani ex. Art. 2751 bis, n. 5, cc	€ 51.760,70	€ 51.760,70	100,00%	€ 0,00	€ 2.978.635,35
Iva di rivalsa relativa ai fornitori chirografari NON degradata a chirografo ex art. 160, co. 2, L.F.	€ 55,23	€ 55,23	100,00%	€ 0,00	€ 2.978.580,12
Iva di rivalsa relativa a prestazioni rese da professionisti privilegiati degradata a chirografo ex art. 160, co. 2, L.F.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.978.580,12
Iva di rivalsa relativa a prestazioni rese da agenti privilegiati degradata a chirografo ex art. 160, co. 2, L.F.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.978.580,12
Iva di rivalsa relativa a fornitori privilegiati artigiani degradata a chirografaro ex art. 160, co. 2, L.F.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.978.580,12
Iva di rivalsa relativa ai fornitori chirografari degradata a chirografo ex art. 160, co. 2, L.F.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.978.580,12
Enti previdenziali - Priv. Ex artt. 2753 - 2778, n. 1), c.c. (contributi INPS - INAIL)	€ 367.346,92	€ 367.346,92	100,00%	€ 0,00	€ 2.611.233,19
Enti previdenziali - Priv. Ex artt. 2754 - 2778, n. 8), c.c. (sanzioni INPS)	€ 12.336,93	€ 12.336,93	100,00%	€ 0,00	€ 2.598.896,26
Agenzia Entrate - Priv. Ex artt. 2752 c. 1, - 2778 n. 18 c.c. (dirette ed Irap) - Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.	€ 394.624,04	€ 394.624,04	100,00%	€ 0,00	€ 2.204.272,22
Agenzia Entrate - Priv. Ex. Art. 2752, co. 2, cc - Art. 2778, n. 19, cc (iva) - Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.	€ 1.310.870,94	€ 1.310.870,94	100,00%	€ 0,00	€ 893.401,28
Agenzia Entrate - Interessi ex artt. 169 - 55 L.F. su Priv. Ex art. 2752 - 2778 nn. 18 - 19, c.c. - Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.	€ 31.796,97	€ 31.796,97	100,00%	€ 0,00	€ 861.604,31
ENTI LOCALI - Priv. Ex artt. 2752 c. 3, - 2778 n. 20 c.c. (IMU - tarsu)	€ 170,77	€ 170,77	100,00%	€ 0,00	€ 861.433,53
	€ 2.416.057,05	€ 2.416.057,05		(5)	€ 861.433,53

I PRIVILEGI DEI CREDITI FISCALI
(d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011)



- ✓ **Estensione del privilegio a tutti i tributi (art. 2752 co.1 c.c.), comprese le sanzioni**
- ✓ **Abolizione limitazione temporale del credito relativo a ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario della riscossione interviene o in quello precedente (art. 2771 c.c.)**
- ✓ **Estensione del privilegio sussidiario sugli immobili che per i crediti per le imposte di cui art. 2752 comma 1 c.c. (art.2776 co.3 c.c.)**

I nuovi privilegi decorrono dal 6/7/2011 (data di entrata in vigore della Legge) ma l'applicazione è estesa [ex lege] anche ai crediti sorti anteriamente [retroattività censurata dalla Consulta]

Art. 2752 c.c.

Ante dl 98

**Imposta Irpef, Ires, Irap,
Ilor (limitatamente alle
somme iscritte nei ruoli resi
esecutivi nell'anno di
intervento o di esecuzione ed
in quello precedente)**

Post dl 98

**IMPOSTE E SANZIONI Irpef,
Ires, Irap, Ilor**

**Cambia estensione (oggettiva) e presupposto (temporale)
per l'attribuzione del privilegio fiscale**

Le altre modifiche...

Ante dl 98

Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

**Privilegio crediti immobiliari
Irpef, Ires, Irap, Ilor
limitatamente alle somme
iscritte a ruolo nell'anno di
riscossione o in quello
precedente**

**Art. 2776 co.3 Collocazione
sussidiaria sugli immobili**

**Privilegio per i crediti sussidiari
immobiliari dello Stato per
imposte, tasse e tributi locali**

Post dl 98

Art. 2771 c.c. Abrogato

**Eliminato perché superfluo
rispetto a ciò che il Fisco può
ottenere con privilegio delle
imposte e sanzioni**

Art. 2776 co.3 c.c. Modificato

**Estensione del privilegio ai
crediti sussidiari immobiliari
indicati dal primo comma
dell'art. 2752**

Retroattività «limitata» dal principio di ragionevolezza (1)



Il d.l. 98/2011 prevede(va) la prevalenze delle nuove disposizioni (con attribuzione del privilegio alle sanzioni tributarie) sul giudicato endo fallimentare...

E' costituzionalmente illegittima la disciplina che ha incrementato il novero dei privilegi erariali, nell'ambito delle procedure fallimentari, anche per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore

[Corte Cost. Sent. 170 del 4 luglio 2013]

- **Il (nuovo) regime non può applicarsi a procedure fallimentari nel cui ambito sia già divenuto definitivo lo stato passivo (limite del giudicato «endo fallimentare»)**

Retroattività «limitata» dal principio di ragionevolezza (2)



- **Quid iuris** per le procedure «nuove» (i.e. fallimenti e concordati preventivi) in cui vi siano crediti (tributari) per sanzioni (da insinuarsi e/o da collocare) «sorti» prima dell'entrata in vigore della norma ??
- **Come vanno trattati dai crediti ??**

Ai fini della successione nel tempo delle disposizioni in materia di privilegio, dovrebbe guardarsi al momento in cui credito è fatto valere [non quello in cui è sorto]: per le procedure successive al 2011 è operativa l'estensione del privilegio alle sanzioni

Credito Ici/IMU e Credito Irap



- ✓ **Il credito “concorsuale” per ICI è privilegiato ex art. 2752 u.c. c.c. (Cass. SS.UU. 11930/2010; Cass. 7826/2011)**
- ✓ **L’ Irap gode (dal 2007) del privilegio ex art. 2752, co. 1, c.c., che secondo recente Cassazione deve essere riconosciuto anche per gli anni precedenti (Cass. 4861/201; Cass. 24608/2010)**

**Nel caso di esecuzione «collettiva» sui beni del debitore, i crediti tributari e contributivi godono (quasi) tutti di privilegio generale mobiliare
(art. 2778 c.c.)**

- n. 1): art. 2753 (Contributi INPS e INAIL)**
- n. 2): art. 2771 (Tributi diretti imputabili ai redditi immobiliari) quando il privilegio si esercita separatamente sopra frutti, fitti e pigioni degli immobili**

- n. 7): art. 2758 (Tributi indiretti e Rivalsa IVA, sui beni mobili cui si riferiscono)
art. 2759 (Crediti per tributi diretti relativi al R.I. per i 2 anni anteriori a quello in cui si procede, sui beni mobili dell'impresa)**
- n. 8): art. 2754 (Contributi per altre forme di prev. obbligatorie + 50% accessori su tali contributi e su quelli di cui all'art. 2753)**

- n. 18): art. 2752, co. 1 (Tributi diretti e Irap, comprese le sanzioni)**
- n. 19): art. 2752, co. 3 (IVA + sanzioni)**
- n. 20): art. 2752, co. 4 (Tributi locali)**

Il trattamento dei creditori privilegiati

PRINCIPI GENERALI



La L. conv. 132/2015 ha previsto che la proposta di concordato preventivo debba prevedere una % minima di soddisfo dei creditori chirografari nel caso di CP liquidatorio – ARGOMENTO SUPERATO DA PERCENTUALE MINIMA 20% NEL CP LIQUIDATORIO



I creditori possono essere soddisfatti «in qualsiasi forma»



**Concordato LIQUIDATORIO con minimo 20%
– Concordato CON CONTINUITA' no limite**



Prevale sempre il principio della *par condicio creditorum* (divieto alterazione ordine cause legittime di prelazione), salvo deroghe «espresse»



Possibile falceria dei creditori prelatizi

IL TRATTAMENTO DEI CREDITORI PRELATIZI

La proposta di concordato può prevedere il pagamento non integrale dei creditori prelatizi (muniti di privilegio, pegno, ipoteca)

Condizione:



Il Piano deve prevedere un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile, in ragione del grado di prelazione, dalla liquidazione (concorsuale) dei beni su cui insiste la causa di prelazione, risultante dalla stima giurata di un esperto in possesso dei medesimi requisiti professionali dell'attestatore

Art. 160, co. 2, L.F.



Relazione con cui vengono informati i creditori ed il tribunale sul valore realizzabile in ipotesi di liquidazione fallimentare dei beni su cui insistono prelazioni (*in ipotesi di privilegiati generali, occorre stimare il valore di liquidazione dell'intesa azienda*)

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DI CREDITORI

La proposta di concordato può prevedere:

- la suddivisione dei creditori in classi secondo **POSIZIONI GIURIDICHE** ed **INTERESSI ECONOMICI** omogenei
- il trattamento differenziato tra diverse classi

Natura del rapporto (banche, fornitori, dipendenti, ...), garanzia che lo assiste

Dimensione dei crediti, tempi e modalità di pagamenti abituali, interesse alla continuità, ecc..

➔ Il trattamento delle classi non deve alterare l'ordine delle cause di prelazione

➔ La formazione delle classi è una «facoltà» del debitore, il quale vi ricorre in caso di attivo concordatario insufficiente e di particolare composizioni del ceto creditorio

➔ In presenza di classi, per approvazione del concordato occorre una «doppia» maggioranza (delle classi e dei crediti)

IL TRATTAMENTO DEI FINANZIATORI POSTERGATI

Se ci si trova nella fattispecie ex art. 2467 c.c. i crediti «concorsuali» dei «soci» per finanziamenti concessi alla società:



- **non possono essere trattati (e rimborsati) al pari degli altri creditori chirografari (*)**
- **devono essere inseriti in un autonoma classe di creditori (votante)**

... è ammessa la deroga al principio della postergazione solo se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari

(Cass. n. 2706/2009)

(*) Non opera la postergazione per i finanziamenti ex art. 182 quater L.F. nel limite del 80% (vedi retro)

IL TRATTAMENTO DEL CREDITORE ERARIALE (FISCO E PREVIDENZA)

Possono essere oggetto di «**transazione fiscale**» ex art. 182 ter, L.F.

«peculiarità» T.F.:

**Debito per iva, ritenute, contributi non
falcidiabile**

**Sanzioni tributarie e debiti chirografari:
falcidiabili**

Sanzioni previdenziali (50%): falcidiabili al 60%

**Debiti previdenziali chirografari: falcidiabili al
70%**



In caso contrario sarebbero «falcidiabili» in presenza delle condizioni
ex art. 160, co. 2, L.F.

CASSAZIONE (22932 e 22931 del 4.11.2011)

- La transazione fiscale (nel CP) ha carattere facoltativo (mera opzione per conseguire gli «effetti» propri dell'intesa col Fisco)
- **Il pagamento dell'Iva (e delle ritenute) deve essere effettuato in misura integrale (norma speciale derogante a disciplina generale)**
- **Il concordato non è omologabile se non prevede il pagamento integrale dell'Iva (e delle ritenute)**
- Il debitore può sempre contestare il debito tributario non definitivo

Il trattamento del credito IVA di rivalsa

Il credito di rivalsa IVA – ai fini del riconoscimento del privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758, comma 2, c.c. – esige la sussistenza del bene su cui insiste il privilegio.

Qualora il bene su cui si fonda il privilegio non fosse più ricompreso nel patrimonio del debitore, il credito di rivalsa IVA deve essere degradato a chirografo



L'inesistenza del bene su cui insiste il privilegio speciale determina la degradazione di quest'ultimo a chirografo

Tale principio è pacifico nel caso di fallimento.

Nel caso di CP, invece, l'orientamento giurisprudenziale si è dimostrato ondivago



- ***Cass. civ., Sez. I, n. 8689 del 10.4.2013***: se viene provata l'inesistenza del bene oggetto di privilegio, il relativo credito deve essere degradato a chirografo
- ***Cass. civ., Sez. I, n. 12064 del 17.5.2013 e Cass. civ., Sez. I, n. 24970 del 6.11.2013***: la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente.

La perizia ex art. 160, co. 2

***Possibilità di defalcare i privilegiati
(perizia giurata estimativa art. 160, co. 2, L.F.)***

Determinazione valore di mercato dei beni su cui insistono cause di prelazione


Quesito posto dalla Società ricorrente:

“Dica l’esperto quale sia il valore di mercato attribuibile all’attivo concordatario interessato da cause di prelazione, al fine di informare i creditori ed il Tribunale sul valore di mercato dell’attivo, effettivamente ricavabile a prezzi di realizzo da eventuale liquidazione coattiva fallimentare, stimando tutti i beni sui cui insiste una causa di prelazione. Ciò ai fini di cui all’art. 160, co. 2, l.f. e considerando che il valore di mercato indicato dall’art. 160, co. 2, l.f. deve intendersi quello di liquidazione fallimentare, secondo la prassi concorsuale e professionale applicabile”

Documentazione a supporto della perizia ex art. 160:
- relazione asseverata di stima dei beni mobili;
relazione asseverata di stima dei beni immobili

Periza ex art. 160, co. 2, L.F. (1)

Scopo della relazione ex all'art. 160 (e all'art. 124) L.F. è quello di informare



sul valore di mercato effettivamente ricavabile a prezzi di realizzo con la liquidazione coattiva fallimentare, dei beni e dei diritti del debitore sui quali sussiste una causa di prelazione a favore dei creditori (c.d. creditori prelatizi)



stabilire la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, al di sotto della quale la proposta non può essere ammessa

Periza ex art. 160, co. 2, L.F. (2)

Condizioni per la falcidia



il trattamento riservato ai creditori falcidiati non deve essere inferiore (e quindi peggiorativo) rispetto al trattamento che spetterebbe loro in caso di realizzo dei beni aziendali sui quali insiste il privilegio o la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni medesimi "sul ricavato in caso di liquidazione"



il valore di mercato dei suddetti beni deve risultare da apposita relazione giurata predisposta da un professionista in possesso dei medesimi requisiti richiesti al professionista che attesta ex art. 161, co. 3, L.F. la veridicità dei dati e la fattibilità del piano concordatario.

Lo “schema” della Relazione ex art. 160, L.F.

- **Premessa**
- **Documentazione esaminata**
- **Quesito**
- **Oggetto della valutazione**
- **La relazione ex art. 160 l.f.**
- **La valutazione dei beni**
- **La valutazione ex art. 160, co, 2, l.f.**
- **Il contenuto del Piano concordatario**
- **Conclusioni**
- **Verbale di giuramento**
- **Allegati**

Grazie per l'attenzione

Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it

Genova

Via XII ottobre 28 R
(Torre S. Camillo)

Milano

Via S. Paolo 7

Torino

Via Brecherasio 7

Per contatti :

t +39 010 589081

f +39 010 589306